



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Premessa

L'esigenza della predisposizione di un disciplinare deriva dalla necessità maturata nell'ambito del Sistema Camerale di definire e dettagliare alcuni aspetti procedurali e organizzativi risultanti dalla normativa vigente, dal regolamento camerale e dalle tariffe per il servizio nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi, operando su incarico dell'OCC camerale (di seguito OCC), gestisce i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti. Lo scopo di questo disciplinare è di offrire un indirizzo operativo per tutti gli aspetti non contemplati o non sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento camerale di funzionamento dell'OCC, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure sia per quanto riguarda la gestione dei compensi dovuti all'Organismo nelle diverse fasi istruttorie.

I Gestori della crisi sono chiamati a svolgere il loro ruolo con la massima attenzione, competenza e sensibilità nei confronti di soggetti nella maggior parte, consumatori, nuclei familiari, imprenditori e professionisti in difficoltà finanziarie, consapevoli che la loro opera può determinare la possibilità che queste persone possano ottenere il beneficio dell'esdebitazione oppure rimanere nella condizione di stress e di disagio psicologico dovuto alle pressanti richieste di pagamento da parte dei creditori e delle società specializzate nel recupero dei crediti, senza avere la possibilità di sviluppare progetti o realizzare programmi per migliorare la propria condizione economica.

L'obiettivo di questo disciplinare, non esaustivo ma suscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni, è quello di fornire a tutti i Gestori dell'OCC, che si trovano a svolgere questa delicata funzione, uno strumento pratico e snello per svolgere i loro compiti con chiarezza, efficienza, equità e tempestività.

Il documento è destinato agli Utenti ed ai Gestori della Crisi chiamati a redigere le quattro relazioni previste dagli artt. 68, comma secondo (Ristrutturazione dei debiti del Consumatore), 76, comma secondo (Concordato Minore), 269, comma primo (Liquidazione controllata del Sovraindebitato), e 283, comma quarto (Debitore Incapiente) del D.Lgs n. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1) Nomina del Gestore.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti negli Elenchi formati dall'OCC per le province di Vibo Valentia e Catanzaro ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di celerità e snellezza, sulla base di un principio di rotazione, che tengano conto sia della vicinanza territoriale con il Sovraindebitato, degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del Sovraindebitato in relazione anche alle specifiche competenze dei professionisti prevedendo, qualora opportuno, il conferimento congiunto a due o più gestori per istanze di particolare complessità e rilevanza della situazione debitoria. In ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo Gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare e in ogni altra ipotesi in cui la nomina di un unico Gestore può essere utile ai fini della gestione della procedura e di contenimento dei costi.

Dopo la scelta del Gestore la Segreteria OCC invia allo stesso una e-mail di avviso di nomina allegando il modello di accettazione dell'incarico, i modelli richiesti dalla legge ai fini della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'amministrazione e il foglio Excel per la determinazione del compenso.

Il professionista ha **3 (tre) giorni** di tempo per **accettare o rinunciare** all'incarico.

L'accettazione dell'incarico da parte del Gestore deve essere comunicata alla Segreteria OCC tramite e-mail allegando il modello di accettazione e i modelli di cui sopra, debitamente compilati e firmati digitalmente.

Non appena ricevuta la formale accettazione del Gestore, la Segreteria provvede a:

- porre alla firma del Referente l'atto di nomina (ossia la dichiarazione di assenza conflitto di interessi)
- inviare al Gestore, l'atto di nomina firmato e tutta la documentazione del soggetto indebitato

Nel caso invece in cui il Gestore intenda rinunciare alla nomina dovrà inviare una comunicazione tramite e-mail alla Segreteria OCC motivando opportunamente la rinuncia che dovrà avvenire solo nei casi di conflitto di interesse e di rilevanti motivi di carattere personale.

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 2) Obblighi e Responsabilità del Gestore

Tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento dell'OCC, il Gestore ha obblighi e responsabilità a cui fa riferimento la normativa vigente.

Il Gestore è inoltre titolare di una serie di **adempimenti** ed è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del Sovraindebitato, del Giudice e dei creditori che possono essere indicati nei seguenti punti:

- Verifica la sussistenza dei **requisiti soggettivi e ostativi** previsti dal CCII (residenza o sede legale, criteri di impresa minore, presenza di esdebitazioni pregresse);
- Accede alle **banche dati per la verifica della situazione debitoria** ai sensi della normativa vigente;
- Si rapporta al Referente dell'Organismo **relazionando periodicamente**, per il tramite della Segreteria OCC, sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso;
- Si rapporta al Referente dell'Organismo **relazionando**, per il tramite della Segreteria OCC, sulle interruzioni delle procedure in corso di istruttoria in caso di rinunce sia da parte del Sovraindebitato che da parte dello stesso Gestore per i motivi indicati nella relazioni;
- **Presta assistenza al Sovraindebitato** sulla proposta da questi formulata ai sensi dell'art. 67 nell'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure ai sensi dell'art. 76 in caso di concordato minore, oppure ai sensi dell'art. 269 per la liquidazione controllata;
- **Attesta**, nel caso in cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- **Attesta**, nel caso di concordato minore con continuità aziendale, che il credito vantato da un istituto di credito per concessione di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali dell'impresa, possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo non lede i diritti degli altri creditori;
- **Attesta**, su richiesta del Sovraindebitato, nel caso in cui il creditore abbia proposto al Tribunale la domanda di apertura della liquidazione controllata, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ex art. 268, comma 3, del D.Lgs n. 14/2019;

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- Trasmette alla Segreteria OCC la **tabella del preventivo del compenso** redatto ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento, che dovrà essere firmata per approvazione dal Referente, e portata a conoscenza al Sovraindebitato per l'accettazione e ai creditori ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.M. n. 202/2014;
- Redige le **relazioni particolareggiate** ai sensi degli articoli 68, comma 2, 76, comma 2, 283, comma 4 (268, comma 3) e la **relazione prevista per la liquidazione controllata** all'art. 269, comma 2;
- Provvede ad effettuare le comunicazioni e le relazioni ai creditori nell'ambito delle proposte effettuate dei sovraindebitati nonché **trasmette le relazioni al Giudice delegato oltre a curare le trasmissioni, comunicazioni, notifiche e pubblicazioni richieste all'inizio e nel corso dei procedimenti giudiziari**;
- Risolve le **eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delle omologhe** dei piani di ristrutturazione e di concordato e **vigila sull'esatto adempimento**;
- **Relazona tempestivamente al Referente** su ogni modifica, inammissibilità, diniego di omologazione, risoluzione, revoca e cessazione dei piani e concordati omologati, nonché sulle eventuali conversioni delle procedure in liquidazione controllata o su qualsiasi problematica intervenga nel corso dell'incarico.

I Gestori sono chiamati a svolgere l'adempimento delle sopracitate attività con la diligenza professionale, correttezza e buona fede connesse alla natura dell'incarico assegnato.

Nei casi di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, il Referente, sentite le eventuali giustificazioni addotte da Gestore, comunque avrà a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'incarico al Gestore inadempiente fatta salva l'applicazione delle sanzioni risultanti dal Codice di Autodisciplina allegato al Regolamento di funzionamento dell'OCC camerale.

Le responsabilità derivanti dagli inadempimenti previsti nel presente articolo integrano quelle previste nello suddetto Codice di Autodisciplina.

Art. 3) Inerzia del Sovraindebitato e cause ostative alla prosecuzione dell'istruttoria

Il Sovraindebitato deve mettere a disposizione del Gestore della Crisi tutta la documentazione funzionale alla determinazione della situazione debitoria. Il Gestore assegna al Sovraindebitato, laddove lo stesso sia tenuto a compiere un atto o un'attività necessaria alla prosecuzione del procedimento, un termine non superiore a 30 trenta giorni, prorogabile di altri 30 trenta giorni, entro il quale lo stesso deve attivarsi.

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sarà cura del Gestore documentare per iscritto ogni rapporto con il Sovraindebitato e, in particolare, documentare il flusso informativo e documentale proveniente dal Sovraindebitato in modo tale da assicurare la certezza della documentazione fornita dal Sovraindebitato ovvero con modalità che permettano di ricostruirne il tenore secondo criteri di ragionevolezza.

Nei casi in cui il Sovraindebitato rimanga inerte nei termini assegnati determinando l'impossibilità per il Gestore di relazionare, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, l'Organismo provvederà a notificare al Sovraindebitato la circostanza e, in mancanza di riscontro del Sovraindebitato, il suo comportamento sarà inteso come rinuncia e il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute. Sarà cura dell'Ufficio OCC dichiarare archiviata la procedura di composizione della crisi

Art. 4) Accesso alle banche dati.

Nella lettera di nomina il Referente OCC incarica il Gestore di richiedere l'autorizzazione al Giudice competente all'accesso alle banche dati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 10, l. 3/2012. L'istanza va presentata presso la cancelleria del Tribunale (Fallimentare o Volontaria Giurisdizione)

Art. 5) Definizione preventivo ex art. 10, comma 3 del DM n. 202/2014

a) Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, Concordato Minore e Debitore Incapiente

Il Gestore deve predisporre il preventivo mediante il file Excel predisposto dalla Segreteria OCC e, solo previa verifica positiva da parte della stessa Segreteria, lo sottoporrà all'approvazione del Referente (art. 3 comma 3 e art. 8 comma 3 del Regolamento camerale e art. 10 comma 3 del Decreto n. 202/2014).

Dopo l'approvazione il Gestore presenterà il preventivo al Sovraindebitato che lo firmerà per accettazione mediante sottoscrizione della “**Comunicazione preventivo costi e spese**”, secondo il modello predisposto dalla Segreteria OCC, che potrà riportare la previsione di eventuali acconti pattuiti con il Sovraindebitato stesso.

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Successivamente il Gestore invierà la lettera di accettazione preventivo a mezzo PEC o Posta Elettronica Ordinaria all'OCC.

Nel caso in cui il Sovraindebitato si rifiuti di sottoscrivere la lettera di accettazione del preventivo, l'approvazione da parte del Referente costituisce in ogni caso condizione di legittimità alla determinazione del compenso da inserire in prededuzione nelle procedure depositate in Tribunale.

Il Gestore dovrà determinare il preventivo dettagliato di tutti gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione del procedimento (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e dell'art. 10 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 202/2014) conosciuti o conoscibili alla data di redazione del preventivo, salvo provvedere a eventuali rettifiche e/o integrazioni dello stesso nel caso in cui successivamente a tale data possano emergere fatti modificativi delle consistenze dall'attivo e del passivo. In caso delle suddette eventuali successive modifiche del preventivo, quest'ultimo dovrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Referente secondo l'iter sopra descritto.

Gli acconti pattuiti con il Sovraindebitato indicati nel preventivo, da versare a cura dello stesso prima del deposito della proposta di piano o di accordo in Tribunale, **non possono in ogni caso essere superiori al 30% del compenso complessivo** al lordo dell'acconto versato in sede di presentazione dell'istanza.

Art. 6) Determinazione del compenso in caso mancata omologa della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento

- a) Nel caso in cui il Giudice Delegato dichiari l'inammissibilità di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento così come formulata e/o integrata, è dovuto un compenso all'OCC nella misura del **30%** dell'importo forfetario o concordato da preventivo approvato;
- b) nel caso di diniego/rigetto di omologa, o revoca dell'omologa a seguito di reclamo, da parte degli organi giudiziari competenti, oppure nel caso di concordato minore dichiarato ammissibile dagli organi giudiziari competenti ma non successivamente omologato (ad esempio per mancata approvazione dei creditori), è dovuto un compenso all'OCC nella misura del **40%** dell'importo forfetario o concordato da preventivo approvato;

**DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Art. 7) Adempimenti dei Gestori dopo il deposito della domanda giudiziale.

Il Gestore dovrà provvedere, a porre in essere tutte le azioni, comunicazioni, pubblicazioni e altri atti previsti dalla normativa in vigore ai fini dell'esecuzione, ed eventuale cessazione, degli effetti delle omologhe delle procedure di sovraindebitamento.

Qualora il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione controllata, anche in caso di eventuale nomina dello stesso professionista Gestore della crisi, il presente disciplinare non trova applicazione nell'espletamento delle funzioni come Liquidatore di cui agli articoli 270 e ss del D.Lgs. n. 19/2014.

Art. 8) Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore alla data di approvazione da parte della Giunta Camerale e si applica anche a tutte le istanze pendenti in corso di istruttoria a tale data presso l'Ufficio OCC

